

# Assicurazione multirischi dell'attività agricola

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



## Prodotto: Globale Agricoltura

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

**Scopo** - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Società** – HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it). Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di Polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

Per la sezione **INCENDIO**, è possibile ridurre il premio attivando la **Franchigia di sezione**: in questo caso, incrementando l'importo delle franchigie di tutte le garanzie, tutti i sinistri indennizzabili a termini di polizza saranno pagati previa detrazione dell'importo della maggior franchigia selezionata, indicata sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati.

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni:

**Sono previste le seguenti garanzie sempre operanti:** ✓ Merci, macchinario, attrezzatura all'aperto: sono indennizzati i danni, a seguito di sinistro indennizzabile, a merci, macchinario e attrezzature all'aperto o durante operazioni di carico e scarico; ✓ Merci e macchinario presso terzi: sono indennizzati i danni, a seguito di sinistro indennizzabile, a merci o macchinari dell'Assicurato se si trovano presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione, riparazione o durante i lavori; ✓ Onorari a periti: sono rimborsati, a seguito di sinistro indennizzabile, gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri ed architetti; ✓ Spese di riprogettazione, oneri di urbanizzazione: sono rimborsati, a seguito di sinistro indennizzabile, le spese di riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri dovuti al Comune (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che l'assicurato deve pagare a Enti e Autorità Pubbliche per la ricostruzione del fabbricato; ✓ Azienda agrituristica: se l'attività è di azienda agrituristica, la garanzia è prestata a primo rischio assoluto per le cose dei clienti di uso personale portate e non consegnate o denaro e valori consegnati in custodia; ✓ Fattoria Didattica: l'assicurazione comprende le strutture adibite all'accoglienza di clienti, studenti e docenti ed il relativo contenuto; ✓ Danni ai veicoli dei clienti: sono indennizzati, a seguito di sinistro indennizzabile, i danni ai veicoli in sosta nell'ambito dell'Azienda agricola o agrituristica; ✓ Spese di noleggio: sono rimborsate le spese, a seguito di sinistro indennizzabile, per il noleggio di Macchinari Agricoli presi in sostituzione di quelli assicurati, danneggiati e resi inservibili o distrutti a seguito del sinistro; ✓ Rimborso spese per il prosieguo dell'attività: sono rimborsate, a seguito di sinistro indennizzabile, le spese di alloggio durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione, purché assicurati, occupati dall'Assicurato nonché le spese per il ricovero di animali durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso stalla o ricovero animali, purché assicurati e resi inagibili dal sinistro; ✓ Alpeggio del bestiame: l'assicurazione è estesa agli animali posti all'aperto entro i confini dell'Azienda agricola o sui pascoli, compreso l'alpeggio.

**Sono previste le seguenti garanzie facoltative (a pagamento):** ✓ Eventi sociopolitici; ✓ Eventi atmosferici; ✓ Spandimento: fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti, sono comprese le spese per la ricerca del guasto; ✓ Fermentazione e smassamento del foraggio; ✓ Asfissia e folgorazione del bestiame; ✓ Dispersione del vino, dell'olio e del latte; ✓ Refrigerazione scorte e prodotti; ✓ Danni indiretti; ✓ Fenomeni elettrici; ✓ Rischio locativo; ✓ Ricorso terzi; ✓ Spese di ricostruzione cose particolari; ✓ Tolleranza caratteristiche costruttive.

Per la sezione **FURTO**, ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, **sono previste le seguenti garanzie facoltative (a pagamento)**: ✓ Attrezature e macchine agricole – Spese di noleggio: copre furto e rapina di attrezature e macchine agricole posti sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'azienda e rimborsa le spese di noleggio per i mezzi sostitutivi, per il tempo necessario al loro rimpiazzo; ✓ Scorte e prodotti; ✓ Bestiame; ✓ Veicoli dei clienti; ✓ Valori in cassette di sicurezza; ✓ Portavalori e spese sanitarie per infortunio: copre i danni da furto, scippo o rapina di valori trasportati dall'Assicurato, familiari o dipendenti fuori dall'azienda, nonché le spese sanitarie per infortuni subiti in tali circostanze. Copre anche in caso di furto con destrezza o dovuto a infortunio/malore del trasportatore.

Per la sezione **ELETTRONICA** non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Per la sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE** ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono previste:

#### Attività di Azienda agricola

✓ Garanzia "Base R.C.T." – R.C.T. dell'Azienda agricola: ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)  
✓ Garanzia "Base R.C.O." – R.C.O. con estensione al danno biologico: ✓ Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.)  
**Garanzie sempre operanti:** ✓ Proprietà e conduzione di fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l'attività; ✓ Coltivazioni agricole; ✓ Danni cagionati da animali; ✓ Consegnna, prelievo e rifornimento merci; ✓ Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico; ✓ Danni a veicoli di dipendenti o di terzi – spazi adibiti a rimessa o parcheggio; ✓ Committenza veicoli a motore; ✓ Insegne e cartelli pubblicitari; ✓ Lavori presso terzi; ✓ Macchine agricole; ✓ Impiego animali per lavori agricoli; ✓ Velocipedi; ✓ Esposizioni, fiere, mostre e mercati; ✓ Cani al servizio dell'attività; ✓ Servizi sussidiari; ✓ Smercio; ✓ Danni da inquinamento accidentale; ✓ Responsabilità civile personale dei dipendenti.

**Garanzie facoltative (a pagamento):** ✓ Interruzione o sospensione di attività di terzi; ✓ Errato trattamento dei dati personali; ✓ R.C.T. da straordinaria manutenzione e committenza lavori ai sensi del decreto legislativo 494/96; ✓ Danni alle cose di proprietà di coloro che partecipano ai lavori dell'Azienda agricola; ✓ Lavori agricoli

per conto terzi; ✓ Dannai a condutture e impianti sotterranei ed aerei; ✓ Dannai da cedimento o franamento del terreno; ✓ Dannai da impiego di fitofarmaci; ✓ Fattoria didattica.

#### Attività di agriturismo - Azienda agritouristica:

✓ Garanzia "Base R.C.T.;"

✓ Garanzia Base R.C.O.;

Garanzie facoltative (a pagamento): ✓ Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti; ✓ Responsabilità civile per impianti sportivi, palestre e piscine;

✓ Dannai ai veicoli dei clienti in consegna o custodia; ✓ Ristorazione per clienti non alloggiati nell'Azienda agritouristica; ✓ R.C.T. Capo Famiglia – R.C. per fatti della vita privata (operante esclusivamente quando l'Assicurato è una persona fisica e risiede – dimora abituale e residenza anagrafica - nell'Azienda assicurata); ✓ R.C.T. del proprietario – (garanzia limitata alla sola proprietà dei fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività).



#### Che cosa NON è assicurato?

##### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



#### Ci sono limiti di copertura?

Sezioni INCENDIO e FURTO: non vi sono ulteriori **esclusioni** rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Per la sezione ELETTRONICA sono **esclusi i danni**: ! verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio, salvo quanto previsto dalla garanzia "Terrorismo e sabotaggio"; ! causati da vapori d'acqua o di acidi propri degli apparecchi od impianti assicurati nonché da vapori d'acqua o vapori acidi propri dell'attività dell'Assicurato; ! causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente; ! di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; ! verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; ! di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; ! attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza; ! ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; ! per smarimenti od ammarchi constatati in sede di inventario; ! causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica e edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione; ! causati da terremoti da maremoti, da eruzioni vulcaniche; ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ! indiretti quali il godimento od il reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; ! che si verifichino prima, durante e dopo l'anno 2000, direttamente od indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di: a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come l'effettiva del calendario, b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data del calendario, c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. *Inoltre, non sono indennizzabili:* ! cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, destinate al commercio; ! programmi standard od in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato; ! impianti ed apparecchi ad impiego mobile; ! conduttori esterni alle cose assicurate; ! costi di scavo, sterro, punteggiatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili; ! impianti ed apparecchiature poste all'aperto, nell'ambito dell'Azienda assicurata, compresi pannelli fotovoltaici o solari; ! alle apparecchiature elettroniche dei clienti dell'Azienda agricola e/o dell'Agriturismo assicurato. *Sono anche esclusi i danni di:* ! perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; ! indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software; ! interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet); b) trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.); *per i danni di cui ai precedenti punti*, dovuti a: d) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto); e) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.

#### Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

Esclusioni relative alla garanzia R.C.T. – *La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per danni:* ! conseguenti a modalità operative dell'Assicurato in violazione di legge; ! volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge; ! assunti volontariamente dall'Assicurato e non previsti per legge ! relativi a eventi non rientranti nelle coperture di polizza; ! relativi a "responsabilità contrattuale"; ! relativi ad attività di trasporti terrestri e marittimi; ✗ relativi a "responsabilità civile professionale"; ! inerenti l'attività di istituti finanziari e/o banche e/o Istituti di vigilanza. *Non sono compresi i danni conseguenti a:* ! inquinamento ambientale, salvo l'acquisto della garanzia "Danni da inquinamento accidentale"; ! modifiche a corsi d'acqua e sorgenti; ! alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; ! malattie legate a BSE, VCJD, H5N1 e simili. *Non sono compresi i danni da proprietà o uso di:* ! veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; ! natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6,50 e di unità naviganti a motore; ! aeromobili; ! veicoli a motore, macchinari od impianti condotti da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; ! cani di razze impegnative, salvo l'acquisto della garanzia "Cani al servizio dell'attività". *Non sono compresi i danni.* ! a opere in costruzione o lavorazione, salvo l'acquisto della garanzia "Lavori presso terzi"; ! a beni posseduti o detenuti dall'assicurato, salvo l'acquisto delle garanzie "Danni a veicoli di dipendenti o di terzi", "Danni alle cose di proprietà di coloro che partecipano ai lavori dell'azienda agricola" e "Danni a veicoli dei clienti in consegna o custodia"; ! a cose trasportate, caricate/scaricate o in ambito lavorativo; ! a condutture ed impianti sotterranei, salvo l'acquisto della garanzia "Danni a condutture ed impianti sotterranei ed aerei" qualora operante; ! dovuti a casi di assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, salvo l'acquisto della garanzia "Danni da cedimento o franamento del terreno"; ! da furto; ! a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile, salvo l'acquisto della garanzia "Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti"; ! causati da incendio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti, nonché alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo l'acquisto della garanzia "Lavori presso terzi"; ! provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato; ! provocati da acqua piovana e da agenti atmosferici; ! cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo l'acquisto delle garanzie "Smercio" e "Attività di agriturismo – Garanzia Base R.C.T."; ! cagionati da opere, installazioni dopo la ultimazione dei lavori; ! cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori, salvo l'acquisto della garanzia "Lavori agricoli per conto terzi", ! derivanti dalla proprietà di fabbricati non adibiti all'attività assicurata; ! derivanti dalla proprietà ed esercizio di impianti sportivi, palestre, piscine, maneggi e quant'altro di simile, nonché noleggio mezzi, salvo l'acquisto della garanzia "Responsabilità civile per impianti sportivi, palestre e piscine". *Non sono compresi i danni derivanti da:* ! detenzione o impiego di esplosivi; ! trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; ! presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; ! mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date; ! perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet e simili; trasmissioni elettroniche di date o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso ed abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; ! dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/lavorazione di hardware, software e/o microchip e qualunque interruzione di attività riconducibili a tali eventi; ! materiali di origine umana; ! campi elettromagnetici e muffe tossiche. *Non sono compresi i danni.* ! da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, salvo l'acquisto della garanzia "Interruzione o sospensione di attività di terzi"; ! che causano perdite patrimoniali pure non legate a danni fisici o alla proprietà; ! che causano perdite patrimoniali pure da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche; ! direttamente o indirettamente riconducibili all'esercizio di Luna Parks e/o parchi di divertimento in genere; ! derivanti da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n.494 del 14 agosto 1996; ! derivanti da lavori di manutenzione straordinaria,

ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; ! derivanti da spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture; ! derivanti da attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili.

*La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da: ! malattie professionali; ! detenzione od impiego di esplosivi; ! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; ! malattia già manifestata o che potrebbe manifestarsi legate a BSE, VCJD, H5N1 e simili; ! presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; ! campi eletromagnetici; ! muffle tossiche.*

*Per le aziende agrituristiche la garanzia R.C.T. non comprende i danni derivanti: ! dalla presenza di discoteche e night che non siano riservati ad uso esclusivo dei clienti dell'Azienda agritistica; ! dall'organizzazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici; ! da responsabilità professionale inerente attività medico sanitarie; ! da violazione di norme igieniche prescritte per legge o dalle competenti Autorità; ! dall'esercizio di attività venatoria; ! dall'esercizio di attività sportive estreme quali alpinismo, arrampicata libera, sci alpinismo, discese lungo fiumi o torrenti, sport aerei, immersioni non in apnea; ! dall'esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere.*

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e, inoltre, possono essere applicati scoperti e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Di seguito si riportano i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie non indicati puntualmente nella scheda di polizza e relativi allegati.

**SEZIONE INCENDIO:** ! garanzie dove non specificatamente disciplinato: Franchigia € 250,00; ! rottura di lastre: limite di indennizzo 2% delle somme assicurate, con il massimo di € 5.000,00; ! Spese di demolizione, sgombero: 10% dell'importo dell'indennizzo liquidato, con il massimo di € 75.000,00 per sinistro e per anno; ! guasti cagionati dai ladri: limite di indennizzo € 1.500,00 per sinistro; ! spese per il rifacimento di documenti: limite di indennizzo € 1.500,00 per sinistro; ! spese di rimozione, trasporto e ricollocamento: 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 50.000,00; ! danni a beni posti in ubicazioni diverse da quella assicurata: Limite di indennizzo € 20.000,00 per sinistro; ! perdita del combustibile: limite di indennizzo € 3.000,00 per sinistro; ! merci, macchinari e attrezzi all'aperto: limite di indennizzo 30% delle somme assicurate per il contenuto; ! merci e macchinari presso terzi: limite di indennizzo 10% delle somme assicurate per il contenuto; ! onorari a periti: limite di indennizzo 3% dell'importo dell'indennizzo, con il massimo di € 15.000,00; spese di riprogettazione, oneri di urbanizzazione: limite di indennizzo 3% dell'importo dell'indennizzo, con il massimo di € 15.000,00; ! spese di noleggio: limite di indennizzo € 5.000,00 per anno; ! rimborso delle spese per il prosieguo dell'attività prevede: € 150,00 al giorno, con il massimo di € 5.000,00 per sinistro per le spese di alloggio e € 100,00 al giorno con il massimo di € 5.000,00 per sinistro per le spese di ricovero degli animali; ! Aziende agrituristiche - cose di uso personale portate ma non consegnate: limite di indennizzo 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 1.500,00 per oggetto, scoperto 10% minimo € 250,00 ! Aziende agrituristiche – denaro e i valori in custodia: limite di indennizzo 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per cliente. ! Aziende agrituristiche – danni ai veicoli dei clienti: limite di indennizzo € 100.000,00, franchigia € 500,00 per veicolo; ! eventi sociopolitici: limite di indennizzo 70% delle somme assicurate su fabbricati e contenuto, scoperto 10%, minimo € 250,00; ! eventi atmosferici: limite di indennizzo 70% delle somme assicurate su fabbricati e contenuto, scoperto 10%, minimo € 1.000,00; ! eventi atmosferici su fabbricati aperti ai lati: limite di indennizzo € 1.000,00 per sinistro, scoperto 10%, minimo € 1.000,00; ! Dannai da grandine: limite di indennizzo € 5.000,00 per sinistro; ! Sovraccarico di neve sui tetti: limite di indennizzo € 30.000,00 per sinistro, franchigia € 1.500,00; ! Spandimento: limite di indennizzo € 50.000,00 per sinistro, franchigia € 250,00; ! Ricerca del guasto: limite di indennizzo € 5.000,00 per sinistro, franchigia € 250,00; ! Trabocchi, rigurgiti, occlusioni: limite di indennizzo € 10.000,00 per sinistro, franchigia € 250,00; ! fermentazione e smassamento del foraggio: limite di indennizzo 15% della somma assicurata per "Fieno e foraggio", scoperto 20% con minimo € 500,00; ! asfissia e folgorazione del bestiame: scoperto 10%, minimo € 1.500,00; ! dispersione del vino, dell'olio e del latte: scoperto 10%, minimo € 500,00; ! refrigerazione scorte e prodotti: scoperto 20%, minimo € 1.000,00; ! danni indiretti: limite di indennizzo 15% della somma assicurata per fabbricato e contenuto; ! fenomeni elettrici: franchigia € 250,00; terrorismo e sabotaggio: limite di indennizzo 50% delle somme assicurate per fabbricati e contenuto, scoperto 10%, minimo € 250,00; ! Contenuto abitazioni uffici – Enti particolari: limite di indennizzo € 7.500,00 per oggetto; ! Contenuto abitazioni uffici – Cose particolari: limite di indennizzo 10% delle somme assicurate sul contenuto, con il massimo € 15.000,00; ! Contenuto abitazioni uffici – Valori: limite di indennizzo 10% delle somme assicurate sul contenuto, limite € 2.500,00 per singolo oggetto; ! Bestiame – bovini o equini: limite di indennizzo € 5.000,00 ciascuno; ! Bestiame – suini, ovini, caprini o struzzi: limite di indennizzo € 2.000,00 ciascuno; ! Bestiame – animali da cortile: limite di indennizzo € 1.200,00 ciascuno.

**SEZIONE FURTO:** ! per tutte le garanzie ove non specificatamente disciplinato: franchigia € 250,00; ! atti vandalici commessi da ladri: limite di indennizzo 30% con il massimo di € 15.000,00 per sinistro; ! guasti causati da ladri: limite di indennizzo massimale 2500,00; ! rifacimento documenti personali: limite di indennizzo € 1.500,00; ! Aziende agrituristiche: cose di uso personale portate e non consegnate: limite di indennizzo 10% della somma assicurata contenuto con il massimo di € 1.500,00, scoperto 10%, minimo € 250,00; ! mezzi di chiusura: scoperto 20% se non conformi; ! veicoli dell'Assicurato: scoperto 25% per sinistro; ! Attrezzi e macchine agricole sottotetto ed in presenza di mezzi di chiusura conformi ed attivati: scoperto 10%, minimo € 250,00; ! Attrezzi e macchine agricole all'aperto nell'ambito dell'Azienda: limite di indennizzo 50% della somma assicurata, scoperto 15% (ridotto al 10% se protette da impianto antifurto satellitare, e se l'impianto stesso è inserito ed efficiente),minimo di € 500,00; ! Attrezzi e macchine agricole ovunque poste nell'ambito del Territorio Italiano: limite di indennizzo 30% della somma assicurata, scoperto 20% (ridotto al 10% se protette da impianto antifurto satellitare, e se l'impianto stesso è inserito ed efficiente),minimo di € 1.000,00; ! spese di noleggio: massimo 30 giorni, con il limite di € 5.000,00, per sinistro e per anno; ! Scorte e prodotti sottotetto ed in presenza di mezzi di chiusura conformi ed attivati: scoperto 10%, minimo € 250,00; ! Scorte e prodotti all'aperto nell'ambito dell'Azienda: limite di indennizzo 30% della somma assicurata, scoperto 15%, minimo € 500,00; ! Scorte e prodotti ovunque poste nell'ambito del Territorio Italiano: limite di indennizzo 20% della somma assicurata, scoperto 20%, minimo € 1.000,00; ! Bestiame – per ciascun bovino o equino: limite di indennizzo € 5.000,00 - per ciascun suino, ovino, caprino o struzzo: limite di indennizzo € 2.000,00 – Per animali da cortile: limite di indennizzo € 1.200,00 - scoperto 10%, minimo di € 250,00 per gli animali ricoverati in stalla ed in presenza di mezzi di chiusura conformi ed attivati - scoperto 20%, minimo di € 1.000,00 per gli animali ovunque posti all'interno dell'Azienda agricola se gli animali sono sorvegliati dall'Assicurato e/o suo incaricato, elevato al 35%, minimo di € 2.500,00 se al momento del furto non vi è sorveglianza degli animali; ! Veicoli dei clienti: limite di indennizzo € 25.000,00 per ciascun veicolo, scoperto del 15 %, minimo € 500,00 per sinistro; ! Contenuto di Abitazioni e Uffici - gioielli, preziosi, raccolte e collezioni: limite di indennizzo 40% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 per beni riposti fuori cassaforte e € 20.000,00 per beni in cassaforte; ! Contenuto di Abitazioni e Uffici - valori: 5% della somma assicurata, con il massimo di € 1.500,00; ! Contenuto di Abitazioni e Uffici - pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria: limite di indennizzo 5% della somma assicurata, con il massimo massimale € 15.000,00 per singolo oggetto; ! Contenuto di Abitazioni e Uffici - cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza dell'abitazione e non comunicanti con essa: limite di indennizzo 10% della somma assicurata, con il massimo di € 250,00 per singolo oggetto; ! Portavalori e spese sanitarie per infortunio: Limite di indennizzo € 1.500,00 per sinistro per spese per infortunio a seguito di scippo e rapina, scoperto 15% per sinistro.

**SEZIONE ELETTRONICA:** ! per tutti i danni: scoperto 5%, minimo € 250,00; ! Eventi sociopolitici o conseguenti ad atti dolosi in genere: limite di indennizzo 70% delle somme assicurate, scoperto 10%, minimo € 500,00; ! Danni da furto: mezzi non conformi scoperto 25%; ! Fenomeni elettrici di origine esterna: scoperto 25% quando non esistano le condizioni previste o non siano attivati i sistemi di protezione; ! Danni ai supporti di dati: scoperto 10%; ! Terrorismo e sabotaggio: limite di indennizzo 50% delle somme assicurate, scoperto 10%, minimo € 500,00.

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE:** ! Garanzia Base R.C.T. - R.C.T. dell'Azienda agricola: franchigia € 250,00 per danni a cose ove non specificatamente disciplinato ! Garanzia Base R.C.O. – R.C.O. con estensione al danno biologico: franchigia € 2.500,00 per ogni persona infortunata; ! Proprietà e conduzione di fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l'attività: limite di indennizzo 50% del massimale per sinistro e per anno per danni derivanti da spargimento d'acqua; ! Lavori presso terzi: limite di indennizzo 10% del massimale assicurato, scoperto 10%; ! Cani da guardia: limite di indennizzo € 5.000,00; ! Danni da inquinamento accidentale danni a persone: limite di indennizzo 50% del massimale, con il massimo di € 500.000,00 per sinistro e per anno; ! Danni da inquinamento accidentale danni a cose: limite di indennizzo 10% del massimale assicurato con il massimo di € 100.000, scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro; ! Interruzione o sospensione di attività di terzi: limite di indennizzo 20% del massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00, scoperto 10%; ! Errato trattamento dei dati personali: limite di indennizzo 5% del massimale assicurato, scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00; ! R.C.T. da straordinaria manutenzione e committenza Lavori ai sensi del decreto legislativo 494/96: limite di indennizzo 50% del massimale assicurato per danni alla persona; ! Lavori agricoli per conto terzi danni a cose: limite di indennizzo 50% del massimale assicurato; ! Danni a condutture e impianti sotterranei ed aerei: limite di indennizzo 10% del massimale assicurato; ! Danni da cedimento o franamento

del terreno: limite di indennizzo € 100.000,00, scoperto 10%, minimo di € 500,00; I **Danni da impiego di fitofarmaci**: scoperto 10% per sinistro; I **Azienda agrituristica – Responsabilità civile per cose portate o consegnate dai clienti**: limite di indennizzo € 15.000,00 per anno con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 1.500,00 per le cose consegnate e € 500,00 per quelle non consegnate, scoperto 10% per sinistro; I **Azienda agrituristica - danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia**: limite di indennizzo 10% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00, con il limite, per singolo veicolo danneggiato, di € 7.500,00, franchigia € 250,00 per sinistro.



## A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è rivolta ai proprietari e/o conduttori di Aziende agricole e/o agrituristiche, ovvero l'insieme dei poderi e degli appezzamenti di proprietà o condotti dall'Assicurato comprendente il complesso di fabbricati, loro contenuto, scorte, attrezzature agricole, bestiame, impiegati per l'esercizio di un'attività autonoma, individuata, territorialmente delimitata, atta a produrre reddito.



## Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 24,7% del premio imponibile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|   |  |
|---|--|
| All'impresa assicuratrice   | Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: <a href="http://www.hdiassicurazioni.it">www.hdiassicurazioni.it</a> alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: <a href="mailto:reclami@hdia.it">reclami@hdia.it</a> ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: <b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma</b> . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
| All'IVASS   | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .  |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |  |
| Arbitro Assicurativo  | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.   |
| Mediazione  | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).  |
| Negoziazione assistita  | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.   |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie   | È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> – <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> . Per la risoluzione di liti transfrontaliero si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.   |

## REGIME FISCALE

|  |  |
|--|--|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | <p>Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza ed ammontano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sezione <b>INCENDIO e RESPONSABILITÀ CIVILE</b>: ad un'aliquota di imposta pari al 22,25% del premio (se l'Assicurato dichiara che il suo reddito è considerato come agrario ai sensi del DPR 29/9/1973 n.597 e del successivo DPR 22/12/1986 n.917 le imposte sono ridotte al 13,50%, ad eccezione della RCT Capofamiglia sempre soggetta all'imposta del 22,25%);</li> <li>– sezione <b>FURTO</b>: ad un'aliquota di imposta pari al 22,25% del premio;</li> <li>– Sezione <b>ELETTRONICA</b>: ad un'aliquota di imposta pari al 21,25% del premio.</li> </ul> <p>Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.</p> |
|--|--|

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

|  |   |
|--|---|
| Diritto all'oblio oncologico   | Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <a href="https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico">https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico</a> |
| Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico | L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.  |
| Effetti dell'oblio oncologico per le imprese   | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato.<br>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.   |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**